

**CRITERI AUTORIZZAZIONE  
MEDIE STRUTTURE DI VENDITA**  
(approvato con Delibera G. C. n. 83 del 27/06/2011)

**TESTO MODIFICATO**

**Art. 8 Strutture Commerciali Unitarie**

Per struttura di vendita organizzata in forma unitaria è da intendersi una media o una grande struttura di vendita nella quale due o più esercizi commerciali siano inseriti in un insediamento edilizio o in un complesso urbanistico-edilizio organizzato in uno o più edifici, nella medesima area o in aree contigue, destinato in tutto o in parte alle attività commerciali, anche composto da più edifici aventi spazi di distribuzione funzionali all'accesso ai singoli esercizi e con spazi e servizi gestiti anche unitariamente.

Alla definizione sopra richiamata sono riconducibili:

- a) il centro commerciale costituito da una media o da una grande struttura che si caratterizza, in tutto o in parte, per l'unicità della struttura o dell'insediamento commerciale, la destinazione specifica o prevalente della struttura, gli spazi di servizio gestiti unitariamente e le infrastrutture comuni.

In questa definizione sono compresi anche:

- a1) il centro commerciale tradizionale, inteso quale complesso commerciale costituito da una aggregazione, nella medesima area, di più edifici, anche contigui e collegati funzionalmente da percorsi pedonali su suolo privato con accessibilità ad un insieme di esercizi commerciali con servizi comuni fruibili dall'intero complesso;
  - a2) il centro commerciale multifunzionale, inteso quale complesso commerciale, con le caratteristiche di cui sopra, concepito e organizzato per svolgere una molteplicità di funzioni (culturali, di intrattenimento, di svago, di spettacolo, di benessere o di divertimento) complementari a quella commerciale;
  - a3) il *Factory Outlet Centre*, costituito da una media o da una grande struttura, localizzata in luogo diverso da quello di produzione, in cui più aziende produttrici, direttamente o indirettamente, effettuano la vendita di prodotti appartenenti al settore merceologico non alimentare al fine di esitare prevalentemente prodotti invenduti, di fine serie, fallati, collezioni di anni precedenti e prodotti campionari.
- b) il parco commerciale, inteso quale complesso commerciale costituito da una aggregazione, in aree commerciali contigue, di almeno due medie o grandi strutture di vendita localizzate anche sul medesimo asse viario e con un sistema di accessibilità comune.

Non è considerato struttura organizzata in forma unitaria l'insieme degli esercizi e di altre attività di servizio che si affacciano su vie e piazze pubbliche che si caratterizzano come "centri commerciali naturali" compresi i mercati su aree pubbliche.

La superficie di vendita di una struttura commerciale unitaria è data dalla somma delle superfici di vendita degli esercizi al dettaglio che lo costituiscono.

Ai fini dell'applicazione delle presenti norme:

Si considerano come "centri commerciali naturali":

- il sistema commerciale delle vie del centro storico

Alle strutture di vendita unitarie è rilasciata un'autorizzazione avente carattere unitario con le modalità di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 114/98 e delle disposizioni regionali vigenti.

In relazione alla suddetta autorizzazione unitaria sono rilasciate tante singole autorizzazioni quanti sono gli esercizi commerciali di vicinato media o grande struttura inseriti o considerati parte della struttura di vendita unitaria.

Le superfici dei singoli esercizi discendono dall'autorizzazione unitaria e il loro totale deve corrispondere a quella della citata autorizzazione unitaria.

La domanda di autorizzazione o modificazione di una struttura di vendita unitaria può essere presentata anche da un unico soggetto promotore.